

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

Comune di Reggio nell'Emilia _ Policy Politiche per l'economia solidale, housing sociale e intercultura

con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, P.I. 00145920351, nella persona, ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente della Policy, Massimo Magnani, C.F. MGNMSM67L05H223K, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Reggio Emilia

(di seguito denominato “Comune”)

e

Assieme - Associazione Arci - Comitato Territoriale di Reggio Emilia

con sede a Reggio Emilia, in Viale Ramazzini n. 72, C.F. 91052110359, P.IVA 01620670354, nella persona del legale rappresentante Daniele Catellani, C.F. CTLDNL80L31H223I, nato a Reggio Emilia, il 31/07/1980 e residente in [REDACTED]

(di seguito indicato come “Associazione”)

Premesso che

- che, in relazione alla Promozione delle diversità culturali, in coerenza con il DUP 2017-2019, L'Amministrazione Comunale prevede di attuare un Progetto di valorizzazione e promozione sociale dei luoghi di culto e delle comunità religiose attraverso attività di analisi, progettazione, attuazione e monitoraggio, a supporto di azioni di verifica, concertazione, adeguamento operativo, organizzativo e funzionale delle realtà attive nei luoghi di welfare e culto;
- che l'esito finale e atteso di questo percorso sarà la costituzione di una rete comunale e di un registro comunale dei luoghi di welfare e di culto delle comunità religiose che, anche attraverso procedure specifiche di adeguamento e potenziamento delle dotazioni di spazi e attrezzature, potranno implementare, consolidare ed integrare le attività di welfare di comunità;
- che la Policy Politiche per l'economia solidale, housing sociale e intercultura, per dare attuazione al Programma di valorizzazione e promozione sociale dei luoghi di culto e delle comunità religiose svolge attività di coordinamento e programmazione;
- che il Programma si articola attraverso attività di:
 - sensibilizzazione delle comunità religiose e verifica delle congruità statutarie delle rispettive realtà associative di riferimento;
 - concertazione e progettazione con le singole Associazioni, delle attività sociali, del modello organizzativo;
 - revisione ed adeguamento delle progettazioni sociali;
- che le suddette attività sono supportate da verifiche di congruità urbanistico-edilizia e adeguamento normativo e funzionale dei luoghi interessati, con il supporto del Servizio Rigenerazione Urbana;
- che per garantire efficacia ed efficienza attuativa del Programma sono stati individuati i seguenti strumenti:
 - Protocollo d'Intesa con gli Ordini e Collegi delle professioni tecniche funzionale alla qualificazione professionale a supporto delle attività di verifica ed adeguamento urbanistico-edilizio dei luoghi interessati dal Programma;
 - affidamento di servizi per attività di supporto giuridico-amministrativo funzionale alla verifica ed adeguamento degli strumenti associativi e statutari delle comunità religiose;
 - incontri pubblici con le Associazioni delle comunità religiose ed i proprietari degli immobili oggetto del Programma;
 - procedure di evidenza pubblica (manifestazione di interesse) finalizzata alla selezione delle realtà associative interessate al Programma;
 - Accordo Quadro finalizzato alla definizione di obiettivi, impegni, strumenti e durata del Programma;
 - Revisione disciplina urbanistico-edilizia;
 - autorizzazioni edilizie e realizzazione di lavori di adeguamento dei luoghi di culto;
 - convenzioni attuative per la valorizzazione e promozione sociale dei luoghi di culto;

Tutto quanto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente accordo, le Parti

APPROVANO

il presente accordo per la collaborazione relativa al **Programma di valorizzazione e promozione sociale dei luoghi di culto e delle comunità religiose**

1. OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

L'Associazione si impegna a collaborare con il Comune per attività di supporto e consulenza alle organizzazioni associative interessate dal Programma di valorizzazione e promozione sociale dei luoghi di culto e delle comunità religiose, articolato nelle seguenti fasi:

- a) partecipazione alle attività di coordinamento, interne all'Ente comunale, propedeutica all'attivazione del Programma di valorizzazione e promozione sociale dei luoghi di culto e delle comunità religiose;
- b) definizione di un piano operativo, con il Servizio Politiche per l'Economia solidale, housing sociale e intercultura, per le attività di supporto e consulenza alle organizzazioni associative interessate;

- c) partecipazione ad incontri pubblici di sensibilizzazione e divulgazione degli obiettivi e strumenti (manifestazione interesse, Accordo Quadro, Convenzioni attuative) del Programma di valorizzazione e promozione sociale dei luoghi di culto e delle comunità religiose;
- d) organizzazione di incontri tematici (Legge di riforma del Terzo Settore, bilancio sociale, etc.) finalizzati alla sensibilizzazione e formazione delle organizzazioni associative interessate;
- e) attività di consulenza propedeutica all'integrazione e/o modifica delle caratteristiche statutarie e/o organizzative delle Associazioni coinvolte nel Programma;

2. IMPEGNI DELLE PARTI

L'Associazione si impegna ad occupandosi in particolare dei seguenti aspetti:

- valutazione e analisi delle caratteristiche statutarie dei soggetti potenzialmente destinatari del Programma;
- definizione ed integrazione statutaria dei soggetti potenzialmente destinatari del Programma, con particolare riferimento alle componenti legislative, giuridiche e normative nazionali e regionali;
- supportare i soggetti potenzialmente destinatari del Programma nelle attività di integrazione e modifica statutaria.

Il Comune si impegna a:

- coordinare le attività preliminari e attuative del Programma;
- corrispondere all'Associazione un corrispettivo pari ad € 8.000,00.

Il corrispettivo indicato è da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'Associazione dovrà sostenere per l'espletamento delle attività di propria competenza di cui al presente accordo; è inoltre da considerarsi comprensivo di ogni contributo fiscale e previdenziale, imposta e tassa dovuti in virtù delle norme vigenti in materia. E' esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'Associazione eccedente l'importo concordato nel presente accordo.

Il corrispettivo sarà liquidato al termine delle attività di cui al presente accordo a seguito di emissione di regolare documentazione fiscale da parte dell'Associazione da pagarsi tramite bonifico bancario/postale entro 30 gg. dal ricevimento. La documentazione fiscale dovrà andrà intestata a: COMUNE DI REGGIO EMILIA _ Piazza Prampolini n. 1, 42121 Reggio Emilia _ C.F. e P. IVA n. 00145920351.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Associazione assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

3. PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono da intendersi di esclusiva proprietà del Comune. Pertanto l'Associazione non potrà avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri soggetti o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione del Comune ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune stesso. L'Associazione è tenuta ad osservare il segreto professionale, si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni e documentazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

4. RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione a eventuali danni causati dall'Associazione a persone e/o cose nel corso dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo. L'Associazione dovrà obbligatoriamente adeguarsi alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

5. DURATA DELLA COLLABORAZIONE

La collaborazione avrà durata fino alla conclusione delle attività di cui al presente accordo e comunque non oltre il 31/12/2017.

6. INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il presente accordo si risolverà alla scadenza prefissata. Le parti, in ogni caso, potranno recedere anticipatamente anche prima della scadenza, per giusta causa, oppure, al di fuori delle ipotesi di giusta causa, osservando un preavviso minimo di n. 20 giorni. Resta salvo il diritto dell'Associazione alla corresponsione della percentuale del corrispettivo maturato alla data di risoluzione dell'accordo. Oltre che per le cause sopra indicate e per la scadenza del termine previsto, l'accordo cesserà la sua efficacia anche nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione oggetto dell'accordo stesso, di natura indipendente dalla volontà delle parti.

7. ACCORDI PRECEDENTI

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

8. TRATTAMENTO DEI DATI

L'Associazione è informata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, delle finalità e delle modalità di trattamento dei propri dati da parte del Comune, nonché dei propri diritti connessi a tale trattamento. Ai sensi del richiamato art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Comune tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi all'Associazione, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente accordo. In ogni caso l'Associazione avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto Decreto.

L'Associazione si impegna a tenere riservate tutte le informazioni la cui diffusione possa nuocere alla tutela dei soggetti coinvolti, impegnandosi in particolare a trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi previsti nell'accordo, nonché ad assicurare l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, previsti dal D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alle misure stabilite dagli artt. 11, 20, 22, 33, 34, 35 e 36 del suddetto Decreto.

9. NORME DI RINVIO

Faranno carico all'Associazione le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente accordo, da registrarsi solo in caso d'uso. Qualsiasi controversia inerente il presente accordo sarà di competenza del Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge in materia.

Redatto e sottoscritto in duplice esemplare originale a Reggio nell'Emilia il _____.

Per il Comune
Massimo Magnani

Per l'Associazione
Daniele Catellani
